

Spett.le M.I.U.R.  
In persona del legale rapp.te p.t.  
Viale Trastevere 76/A  
00153 – Roma (RM)  
PEC: urp@postacert.istruzione.it

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale  
Per la Toscana  
In persona del Direttore Generale p.t.  
Via Mannelli n. 113  
50136 – Firenze (FI)  
PEC: drto@postacert.istruzione.it

Spett.le Ambito Territoriale  
di Lucca e Massa Carrara  
In persona del Dirigente p.t.  
Piazza Guidiccioni, 2  
55100 Lucca (LU)  
PEC: usplu@postacert.istruzione.it

**Oggetto:** Tribunale di Lucca – Sezione Lavoro e Previdenza - Ricorso N.R.G. 93/2021.

Richiesta pubblicazione sull'area del sito internet dedicata alle notifiche per pubblici proclami e/o comunicazione al personale

Spett.li Enti,

Vi informo che con decreto emesso il 11/02/2021 nel procedimento N.R.G. 93/2021, il Tribunale di Lucca, G.L. dott.ssa Manfredini Alfonsina, mi ha autorizzato, nella mia qualità di difensore della sig.ra Orsola Vendettuoli, alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Invito pertanto gli Organi, in indirizzo, in ottemperanza a quanto disposto dal tribunale di Lucca, a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, area dedicata alle notifiche e comunicazioni al personale, l'allegato ricorso in una al suddetto decreto del 12 febbraio 2021, con contestuale richiesta a volermi trasmettere tempestivamente e pari mezzo, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nelle suddette modalità.

In caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Lucca, mi riserverò di agire in tutte le sedi opportune.

Caianello, 12 febbraio 2021

Avv. Francesco Cialella

Ai sensi dell'art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n.221 e modificato dall'articolo 52 del Decreto-Legge n.90 del 24 giugno 2014

convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art.19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n.132 del 2015, io sottoscritto Avv. Francesco Ciaella, nato a Caserta il 06/10/1976, attesto che il predetto ricorso ex art. 700 c.p.c. nonché il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 11 febbraio 2021 e del decreto di integrazione del 12/02/2021 dal Tribunale di Lucca – Sez. lavoro e Previdenza, in persona del giudice Dott.ssa Manfredini Alfonsina, sono duplicati informatici estratti dal fasciolo informatico N.R.G. 93/2021.

**Tutti gli atti, compreso il presente, sono firmati digitalmente dall'Avv. Francesco Ciaella**

# TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE LAVORO

\* \* \*

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza di notificazione ai sensi  
dell'art. 151 c.p.c.**

*PER*

La sig.ra VENDETTUOLI Orsola, c.f. VNDRSL89S49E336G, nata a Isernia il 09/11/1989, e residente a Campobasso in via Liguria n.71, assistita in forza di procura allegata al fascicolo informatico dall'avv. Francesco Cialella (c.f. CLL FNC 76R06 B963 Y), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caianello (CE) alla via Montano Dei Rossi (Pal. De Cubellis) (*si dichiara di voler ricevere le eventuali COMUNICAZIONI via fax al numero 0823.922070 e via posta elettronica certificata agli INDIRIZZI [francesco.cialella@legalmail.it](mailto:francesco.cialella@legalmail.it)*);

- ricorrente -

*CONTRO*

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
3. **UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA CARRARA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
4. **LICEO SCIENTIFICO STATALE "BARSANTI E MATTEUCCI"**, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Viareggio (LU), via IV Novembre n.15;
5. **ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"**, in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Barga (LU), via Roma n.31.

- convenuti -

## FATTO

1. La ricorrente, sig.ra Orsola Vendettuoli, in data 23/10/2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 per il personale ATA (cfr. all. 1).
2. A seguito di detta domanda, alla sig.ra Vendettuoli, sulla base dei titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 9,90 per la graduatoria di collaboratore scolastico, il punteggio di 7,20 per la graduatoria di assistente amministrativo.
3. L'esponente, quindi, veniva inserita nella graduatoria di istituto di terza fascia per collaboratore scolastico, punteggio 9,90 e in quella di assistente amministrativo, punteggio 7,20 dell'istituzioni scolastiche indicate dalla ricorrente nel modello 3 D allegato alla domanda (cfr. all. 2).
4. In data 18/09/2020 la sig.ra Vendettuoli sottoscriveva con il Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio (LU) contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 24/09/2020 al 30/06/2021 per n. 12 ore settimanali di servizio con la qualifica di collaboratore scolastico (cfr. all. 3).
5. In data 17/10/2020, la sig.ra Vendettuoli sottoscriveva con lo stesso Istituto contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 22/10/2020 al 30/06/2021 per n. 6 ore settimanali di servizio con la qualifica di collaboratore scolastico (cfr. all.4).
6. Il Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio con nota prot. N. 0005376 del 28/09/2020 inviava all'Istituzione Scolastica Capofila I.C. "G. Pascoli" di Barga, la richiesta di certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda di inclusione/aggiornamento nella graduatoria di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 (cfr. all. 5).
7. Con nota prot. n. 0006959 del 22/12/2020, l'I.C. "G. Pascoli" di Braga trasmetteva al Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio il

provvedimento del Dirigente Scolastico di rettifica/convalida del punteggio. Con tale provvedimento si rettificava il punteggio di CS da punti 9,90 a punti 7,90 e si convalidava il punteggio di AA di punti 7,20 (cfr. all. 6).

8. Pertanto, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio in data 22/12/2020 provvedeva alla risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, comunicato alla ricorrente solo in data 07/01/2021 (cfr. all. 7).

\* \*

Tanto premesso, è interesse della sig.ra Vendettuoli Orsola agire in giudizio al fine di richiedere il riconoscimento, ai fini dell’inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/2020 delle istituzioni scolastiche indicate nel modello 3d, dell’ulteriore punteggio di 2,00 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di collaboratore scolastico, previa eventuale disapplicazione dei seguenti documenti:

- della nota prot. n. 0006959 del 22/12/2020 con cui P.I.C. “G. Pascoli” di Braga provvedeva a rettificare il punteggio per il profilo di collaboratore scolastico;
- delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Braga, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell’USR Toscana, AT di Lucca-Massa Carrara, delle istituzioni scolastiche in cui la ricorrente risulta inserita.

## DIRITTO

### **A. Sulla giurisdizione dell’A.G.O.**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisdizione risulta oramai granitica nell’affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola,

con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).  
Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione del Giudice del Lavoro.

**B. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7 comma 5, D. M. 717/2014).**

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2014/17(D.M. 717/2014).

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015).

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla

rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3. Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla Sig.ra Vendettuoli è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Pascoli" di Barga, ben oltre 90 giorni di distanza dalla stipulazione del primo contratto.

Infatti, dopo l'inserimento in graduatoria di istituto valida per il triennio 2017-2020, la Sig.ra Vendettuoli ha stipulato il primo contratto con il Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio in data 17/10/2020. Tuttavia, il decreto di rettifica del punteggio è stato emesso in data 22.12.2020 e, peraltro, non è mai stato notificato alla sig.ra Vendettuoli.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della Sig.ra Vendettuoli e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio da parte dell'I.C. "G. Pascoli" di Barga dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

**Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).**

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di

procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda della Sig.ra Vendettuoli ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, alla Sig.ra Vendettuoli verranno riconosciuti il servizio prestato dal 24/09/2020 al 30/06/2021 **solo di fatto e non ai fini giuridici**.

Pertanto, la Sig.ra Vendettuoli al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto dal 22/12/2020 al 30/06/2021!!!

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda della Sig.ra Vendettuoli.

Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente.

La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (23.10.2017), il conferimento del primo contratto (17.10.2020) e l'emissione del decreto di rettifica (22.12.2020), peraltro mai notificato all'esponente, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate della Sig.ra Vendettuoli, ma in

particolare in punto al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente dal momento del primo contratto (18/09/2020) sino al termine del contratto (30/06/2021).

**C. Sull'illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.**

La nota prot. n. 0006959 del 22/12/2020 con cui l'I.C. "G. Pascoli" di Braga ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare il punteggio "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20" è illegittima per difetto di motivazione.

Infatti, nel provvedimento si legge soltanto che il Dirigente Scolastico ha disposto la rettifica del punteggio assegnato, ma si rinviene il motivo per cui il dirigente ha assunto tale decisione.

L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio.

L'irregolarità del provvedimento impugnato per incompletezza e per deficit motivazione ha come conseguenza l'illegittimità del medesimo con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 *septies*, Legge 241/1990 precisa che "E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali".

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico -giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui l'esponente non ha ben chiaro il motivo per cui sia stato rettificato il punto assegnato in sede di istanza di inserimento in graduatoria.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

**D. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.**

Nel caso di specie la nota prot. n. n. 0006959 del 22/12/2020 con cui il Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Pascoli" di Braga ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20", non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2020, dell'ulteriore punteggio di 2,00 punti con conseguente rettifica delle predette graduatorie di collaboratore scolastico.

**E. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione dell'art. 7, comma 6, D.M. 717/2014.**

Il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico in caso di mancata convalida del punteggio debba emettere un decreto di rettifica che deve essere notificato all'interessato e alle "istituzioni scolastiche scelte nel modello D3".

La *ratio legis* è chiara.

Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Il provvedimento di rettifica dell'assegnazione del punteggio per la graduatoria di collaboratore scolastico è stato emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Barga in data 22/12/2020 e non è mai stato notificato all'esponente.

In ragione di ciò la mancata comunicazione del provvedimento di rettifica da parte del Dirigente Scolastico implica una grave illegittimità del procedimento medesimo, con la conseguente illegittimità del decreto in questa sede impugnato.

**G. Sul danno subìta da parte della Sig.ra Vendettuoli a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, la sig.ra Vendettuoli dal 22.12.2020, ovvero da decreto di rettifica del punteggio della graduatoria, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Inoltre, successivamente la ricorrente ha ricevuto numerosissime “chiamate” per supplenze da parte di altre scuole, alle quali tuttavia non ha potuto dare seguito in quanto dette chiamate erano ancora riferite alla precedente collocazione in graduatoria.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

\*\*\* \*\*

### *Sul periculum in mora*

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l’esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente all’inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2017-2020.

In riferimento all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio."

Pertanto, in occasione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA essendo quelle attuali in vigore fino all'anno scolastico 2020/21, la sig.ra Vendettuoli non può inserire nella domanda di inserimento tutto il servizio dal 22/12/2020 al 30/06/202.

Tuttavia, si ribadisce che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte del D.S., la ricorrente sarebbe stata inquadrata fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici.

Quindi, al momento della formazione della graduatoria di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2023, la ricorrente, non potendo inserire il servizio comunque prestato, vedrebbe compromessa la propria situazione lavorativa.

Inoltre la sig.ra Vendettuoli dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato!

Pertanto dal mese di dicembre ad oggi è priva di occupazione e quindi priva di entrata economica.

Quindi la sig.ra Vendettuoli di fatto non lavora e non può lavorare.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum*

*in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

\*\*\* \*\*

Tanto premesso e considerato, si chiede all'Ill.mo Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lucca, affinché, ai sensi del combinato disposto dall'art. 700 c.p.c. all'esito dell'udienza di trattazione, di accogliere le seguenti

## C O N C L U S I O N I

### **IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:**

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 0006959 del 22/12/2020, P.I.C. "G. Pascoli" di Braga, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria triennio 2017.2020 e di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle scuole indicate nel modello 3D per il profilo collaboratore scolastico.

### **NEL MERITO:**

- per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n. 0006959 del 22/12/2020, P.I.C. "G. Pascoli" di Braga, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle scuole indicate nel modello 3D per il profilo di collaboratore scolastico;

- per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio fino al 30/06/2021;

- conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che si paleserà utile e conducente anche in considerazione della condotta avversaria

\*\*\*

Si producono mediante deposito telematico i seguenti documenti:

A) Procura alle liti; B) Autocertificazione reddituale.

1. Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 per il personale ATA;
2. Graduatoria di istituto di terza fascia per collaboratore scolastico 2017-2020;
3. Contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 24/09/2020 al 30/06/2021 per n. 12 ore settimanali;
4. Contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 22/10/2020 al 30/06/2021 per n. 6 ore settimanali;
5. Richiesta di certificazione dell'avvenuta verifica e convalida del Liceo Scientifico di Viareggio;
6. Nota prot. n. 0006959 del 22/12/2020, l'I.C. "G. Pascoli" di Braga di rettifica del punteggio;
7. Risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

*Si dichiara che il presente giudizio ha un valore indeterminabile. Non è soggetto al pagamento del C.U. in quanto il ricorrente non supera i limiti di reddito sanciti dalla normativa per l'esenzione delle spese di giustizia (cfr. autocertificazione allegata).*

\*\*\*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutto il personale ATA già inserito nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Toscana, AT di Lucca-Massa Carrara, in cui la ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2020, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR –USR Toscana: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Francesco CIALELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*  
via Montano Dei Rossi (Pal. De Cubellis) – CAIANELLO (CE)  
**tel./fax. 0823. 92.20.70 - 3291612955 81059**  
Pec: francesco.cialella@legalmail.it Mail: francesco.cialella@alice.it

- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Caianello, 07/02/2021

avv. Francesco Cialella

**N. R.G. 93/2021**



**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini,

a integrazione del decreto 11.2.2021 con cui è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti al 25.2.2021 ore 11,40

dispone,

in accoglimento della relativa richiesta, che la notifica a tutto il personale ATA già inserito nella vigente graduatoria di istituto di II Fascia ATA dell'USR Toscana AT di Lucca-Massa Carrara in cui è inserita la ricorrente, sia effettuata ai sensi dell'art. 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, nonché del presente provvedimento, sul sito ufficiale del Ministero indicato nel ricorso

Lucca, 12 febbraio 2021

Il Giudice  
dott. Alfonsina Manfredini

N. R.G. 93 /2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA**

**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Alfonsina Manfredini ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 700 e 669-bis c.p.c.;

**fissa**

alle 25/02/2021 ore 11:40 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al  
Giudice

**dispone**

che il ricorso e questo decreto siano a cura di parte ricorrente notificati a  
controparte entro il 15 febbraio 2021

Lucca, 11/02/2021

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini